



AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 TRIESTINA
TRIESTE

TRA

IL DIRETTORE GENERALE
NOMINATO CON DPRG N. 56 PRES. DD. 23.03.2010

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL CCNL 7.04.1999

**Accordo SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ
ESERCIZIO 2011**

Premesso:

che in data 9 giugno 2005 è entrato in vigore il contratto integrativo aziendale del personale del Comparto stipulato dalle parti in aderenza alle disposizioni di cui al CCNL dd. 19.04.2004;

che il Titolo III del contratto *de quo*, come modificato con successivo accordo dd. 15.02.2006, regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione del fondo di cui all'art. 30 del citato CCNL 19.04.04;

che, in particolare, è prevista la cadenza annuale della definizione delle risorse della contrattazione ed altresì sono stabiliti gli impieghi delle risorse disponibili, rispetto alla produttività collettiva, alla produttività strategica, e ad altri impieghi previsti dagli accordi regionali o derivanti da specifiche esigenze aziendali, concordate fra le parti;

osservato

che in data 7.3.2011, l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e le OO.SS. dell'area del Comparto hanno sottoscritto lo **schema di Accordo** sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali 2011;

che nel suddetto testo sono state ribadite le scelte già operate nelle intese precedenti rispetto al riconoscimento di forme di incentivo legate al lavoro notturno e festivo, ai turni sulle 12 e sulle 24 ore, al personale OTA/OSS e al personale distaccato ai corsi di laurea area sanitaria;

che, pertanto, con successiva nota dd. 08.03.2011, la competente area regionale ha confermato l'autorizzazione alle Aziende del SSR a corrispondere, a decorrere dal 01.01.2011, nelle forme e negli importi già stabiliti con il precedente Protocollo d'Intesa dd. 16.02.2010, le seguenti forme di incentivo

1. incentivo per il lavoro notturno e festivo;
2. incentivo per il turno sulle 12 e 24 ore;
3. incentivo per il personale OTA/OSS che presta servizio nelle terapie intensive, sub intensive, sale operatorie, servizi di nefrologia – dialisi e servizi di malattie infettive;
4. omogeneizzazione del trattamento economico complessivamente attribuito al personale del SSR adibito, presso le Università, ad attività di coordinamento e tutoraggio (tutor di I livello) inerente ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

che con DGR n. 370 dd. 11.03.2011, la Giunta ha provveduto alla valutazione della coerenza dello schema di Accordo citato rispetto alla facoltà della Regione di disporre in merito all'erogazione di tali risorse aggiuntive ed alle finalità cui correlarle;

che, a seguito della predetta DGR, la sottoscrizione definitiva dell'Accordo regionale è avvenuta in data 29.03.2011;

rilevato

che, con il predetto documento, la Regione ha messo a disposizione delle Aziende Sanitarie Regionali l'importo complessivo di **€ 15.727.529,07**, al netto di qualsiasi onere, già messo a disposizione dalla Regione per il 2009 e 2010, da destinare all'Area del personale del Comparto per essere utilizzato nell'ambito del fondo per la retribuzione di produttività;

che la quota di risorse aggiuntive regionali assegnata all'A.S.S. n. 1 "Triestina" per l'esercizio 2011 ammonta complessivamente a **€802.146,38** così suddivisa:

- risorse regionali aggiuntive distribuite pro-capite con destinazione prioritaria agli obiettivi regionali pari a **€454.146,38**;
- risorse aggiuntive per incentivi lavoro notturno e festivo, turno, personale ota/oss, tutor e coordinatori pari a **€348.000,00**;

preso atto

che l'Accordo regionale ha stabilito che il finanziamento complessivo stanziato e distribuito per il 2011 deve essere prioritariamente utilizzato per l'incentivazione degli obiettivi correlati al disagio legato al lavoro notturno e festivo, ai turni, personale OTA/OSS, nonché per consentire l'omogeneità di trattamento economico complessivamente assegnato al personale distaccato – diplomi universitari (punti 1-4 dell'accordo regionale);

che le ulteriori risorse regionali disponibili, il cui utilizzo viene demandato alla contrattazione integrativa aziendale, devono essere impiegate prioritariamente, ma non esclusivamente, per il finanziamento delle problematiche nell'ambito degli obiettivi individuati a livello regionale e secondariamente vanno correlate al raggiungimento di obiettivi strategici, di efficienza e di sviluppo ricavandone miglioramenti quantitativi e qualitativi nelle prestazioni, in collegamento con gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche regionali e trasfusi nei piani attuativi aziendali;

che, in particolare, l'Accordo regionale prevede che il finanziamento complessivamente messo a disposizione dalla Regione per il 2011 debba essere finalizzato e vincolato al perseguimento dei seguenti principi:

- confermare la valorizzazione delle professionalità impegnate nella gestione del momento assistenziale nelle strutture sanitarie sulla scorta delle scelte operate negli accordi precedenti;
- promuovere politiche del personale in aree/settori individuati nell'accordo stesso e ritenuti particolarmente critici per i quali la programmazione regionale richiede la finalizzazione di risorse e interventi mirati da parte delle aziende ed enti del SSR;
- dare impulso ai processi di programmazione dell'Area Vasta che costituisce, in linea con le indicazioni del PSSR, lo strumento fondamentale per l'attuazione della pianificazione regionale;
- rafforzare, in coerenza con le disposizioni nazionali che definiscono flussi procedurali legati alla performance, il processo di associazione delle risorse economiche a risultati misurabili e valutabili, ribadendo che le risorse aggiuntive regionali, in quanto utilizzate nel fondo di risultato, ne seguono i principi, come codificati nel CCNL, e pertanto:
 - o gli obiettivi devono essere preventivamente concordati con la metodologia budgetaria;
 - o i criteri di valutazione ai fini della corresponsione delle risorse ai dipendenti sono realizzati in modo da garantire la selettività ed il loro effettivo carattere incentivante;
 - o poiché l'erogazione dei compensi attiene al raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei servizi e di produttività, ulteriori rispetto all'attività istituzionale, la relativa valutazione tiene conto dell'effettivo apporto partecipativo e qualitativo dei dipendenti coinvolti nei progetti regionali e programmi di produttività;

considerato

che l'Accordo regionale stabilisce inoltre che, al fine dell'impiego delle risorse, l'individuazione dei destinatari, dei risultati attesi in riferimento agli indicatori nonché l'utilizzazione, basata su modalità che non possano acquisire carattere di irreversibilità e/o distribuzione indistinta, debbano essere definiti a livello integrativo aziendale;

appurato

che, al fine di garantire la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni regionali, in data 28 luglio 2011 è stato sottoscritto, dalle parti aziendali, il contratto collettivo integrativo recante *"Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2011"*, le cui disposizioni si richiamano integralmente in questa sede, al fine di concludere la trattativa in ordine all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali da correlare prioritariamente alle problematiche individuate nel medesimo accordo regionale (Maggiorazioni e obiettivi regionali);

che, nello stesso testo, si è provveduto a rinviare a successivo accordo la trattazione complessiva dell'utilizzo delle risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2011;

accertato altresì

che, nelle more della conclusione della fase negoziale inerente la gestione di tutte le risorse del fondo per la produttività dell'esercizio 2011 e vista l'imminente conclusione dell'esercizio, in data 28 novembre 2011, le parti aziendali hanno sottoscritto un verbale d'intesa per la definizione dei filoni di attività ritenuti strategici a livello aziendale e pertanto da incentivare con le risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2011;

che nel suddetto testo le parti hanno rinviato al contratto integrativo aziendale per l'utilizzo delle risorse complessive del fondo della produttività dell'esercizio 2011 la definizione della quota da attribuire a ciascun filone di attività e le modalità di distribuzione dell'incentivo, nonché la definizione di forme di incentivo per ulteriori attività aziendali;

richiamato

ora il D.Lgs 150/2009 e s.m e i. che ha provveduto a dare attuazione alla L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

rilevato

che i principi generali stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto stabiliscono che la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché della crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

che, in particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge (a pena di nullità) al conseguimento di risultati ed obiettivi ed è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi del citato art. 45, comma 3 del D.Lgs 165/2001 s.m. ed i.;

richiamati

l'art. 40 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs 150/2009, il quale esplicitamente prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;

l'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i. che stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio, fatto salvo quanto specificato nella norma in argomento, è definito dai contratti collettivi;

il comma 3 del succitato art. 45 che prevede che in sede di contrattazione collettiva, vengano definiti, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

il comma 3-bis del medesimo art. 45 che stabilisce che per premiare il merito ed il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, siano destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

dato atto

che in data 10.4.2008 è stato sottoscritto il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e che in data 31.7.2009 è stato sottoscritto il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009;

che l'art. 9, comma 17 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha stabilito che non viene dato luogo, senza possibilità di recupero, alla tornata contrattuale 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2 e articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

che l'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, tra l'altro, che possa essere disposta la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

che pertanto le suddette disposizioni del D.Lgs. 150/2009 saranno applicabili integralmente, con riferimento al complesso delle risorse dedicate alla retribuzione della performance, con le modalità e nelle misure previste nel decreto medesimo, a seguito dell'entrata in vigore del prossimo CCNL;

nel mentre, vanno applicati i principi di merito, premialità e selettività;

che peraltro, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, con delibera n. 113 dd. 28.10.2010 ha confermato che le norme sulla valutazione e la premialità dovranno essere oggetto di recepimento ed adeguamento, entro il 31.12.2010, da parte delle regioni e che le disposizioni in materia di contrattazione collettiva inizieranno a produrre effetti dal momento dell'avvio della tornata contrattuale 2010-2012;

rilevato

che, in linea con i principi di cui al citato D.Lgs. 150/2009, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato la legge 11 agosto 2010, n. 16 recante "*Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre*" che, in particolare, all'art. 6 disciplina la "Valutazione delle prestazioni";

che, all'art. 6 "*Valutazione delle prestazioni*", la suddetta legge ha previsto, al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, l'adozione progressiva, da parte delle Amministrazioni, di un apposito sistema di misurazione e di valutazione, senza stabilire una precisa tempistica e/o un termine di adozione, secondo gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 e pertanto:

- adozione di un documento programmatico o piano della prestazione;
- adozione di un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- adozione di sistemi per la totale accessibilità;

che il comma 4 del citato art. 6 ha previsto altresì che ogni amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita in piena autonomia le attività previste, nonché le attività di controllo strategico riferendo, in proposito, al Direttore Generale dell'Azienda;

osservato

che, al fine di dare applicazione alla normativa regionale, con delibera n. 473 dd. 29.12.2011 l'A.S.S. n. 1 "Triestina" ha provveduto a costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione (O.I.V.), in sostituzione del Nucleo di Valutazione, con decorrenza 01.01.2012;

che le attività del suddetto Organismo, come descritto nell'art. 6 della L.R.16/2010, riguardano altresì la garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

dato atto

che le attuali disposizioni in materia di impieghi del fondo e valutazione dei risultati, di cui agli artt. 181 e 182 del citato contratto aziendale entrato in vigore il 9 giugno 2005, già prevedono, pur in assenza del piano della prestazione, l'attribuzione di obiettivi al personale, riepilogati nel Progetto Complessivo Aziendale, l'elaborazione di una relazione sulla realizzazione degli obiettivi prefissati, la totale accessibilità a tutto il personale coinvolto delle informazioni sia in sede di definizione degli obiettivi che dei risultati raggiunti, la valutazione da parte di un organismo terzo, nonché la

liquidazione dei compensi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo le percentuali stabilite nel medesimo testo;

che pertanto il sistema di definizione degli obiettivi con la metodologia budgetaria, la valutazione dei risultati e la liquidazione dei compensi dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", come definiti dal citato contratto aziendale del 2005, risultano già aderenti ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e s.m e i., nonché ai principi previsti in merito dal citato accordo regionale dd. 29.03.2011, ed ai contenuti di cui alla L.R. 16/2010, attualmente applicabili;

accertato

che la produttività "collettiva" relativa all'esercizio 2011 viene erogata a fronte di obiettivi formalmente assegnati al personale e gestita con le regole del vigente Contratto Integrativo Aziendale debitamente adeguate per effetto dell'entrata in vigore della L 133/2008 e s.m. e i. e del D.Lgs 150/09 e s.m. e i;

che tutte le predette risorse sono legate ad obiettivi che, necessariamente, rientrano nella *mission* aziendale che tende alla promozione della salute delle persone e della comunità dell'area di riferimento territoriale cui è preposta l'Azienda. *Mission* peraltro attuata, in coerenza con le linee di indirizzo regionali, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie appropriate e di alta qualità ed a concorrere alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale.

richiamata

in merito, la delibera n. 209 dd. 03.06.2011 recante: "*Assegnazione ai centri di responsabilità del budget e degli obiettivi incentivanti per l'anno 2011. Progetto complessivo aziendale*" e gli eventuali provvedimenti di integrazione;

confermato

che gli obiettivi in argomento sono attuati sulla base di principi fondamentali stabiliti dal D.Lgs 150/2009, e pertanto, mediante:

- la definizione degli stessi;
- dei valori attesi di risultato;
- dei rispettivi indicatori;

che il presente accordo consente pertanto, anche alla luce del nuova normativa, il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse nell'ambito del fondo contrattuale a ciò deputato;

che quindi lo stesso consente l'attivazione di un sistema incentivante aderente ai principi di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs 150/2009 (divieto di distribuire incentivi e premi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi).

accertato

che tutti gli obiettivi correlati alle risorse della produttività 2011 (sia risorse regionali che risorse aziendali) sono finalizzati allo sviluppo di un welfare locale e partecipato, per realizzare programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute (sia strutturali che inerenti i comportamenti e gli stili di vita individuali) e per individuare, valutare e contrastare i principali fattori di rischio individuali e collettivi;

peraltro che la destinazione delle risorse aggiuntive regionali ai filoni predeterminati dalla Regione risponde alla necessità di favorire alcuni settori od aree particolarmente critici, in linea con le tematiche portate avanti dalla programmazione regionale e pertanto già valutate rilevanti, nell'ambito della contrattazione regionale, anche per quanto concerne i risvolti sull'utenza;

preso ancora atto

del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D.Lgs 150/2009 e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, il quale chiarisce che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al decreto in argomento si applicano dalla tornata successiva a quella in corso;

che pertanto l'art. 4 del CCNL dd. 03.11.2005 è tutt'ora in vigore;

accertato

che il predetto art. 4 prevede la contrattazione collettiva integrativa in ordine alla distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;

che, pertanto, le materie trattate nel presente testo rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D.Lgs 150/2009;

richiamato ora

l'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 bis;

accertato

che il contratto in esame, infine, stabilisce il finanziamento degli obiettivi predetti, nell'ambito delle risorse presenti nel fondo;

richiamata altresì

la nota Prot. N° 22870 dd. 29.12.2010 della DCSIPS inerente la prima parte del documento tecnico elaborato dal gruppo di lavoro sull'interpretazione delle disposizioni del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010;

osservato

che si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti inerenti al trattamento accessorio del personale dipendente imposti dalla suddetta normativa (ex lettera A, punto b. pag. 2 del citato documento regionale);

richiamata ancora la delibera n. 528 dd. 29.12.2010, inerente l'adeguamento dei fondi contrattuali del personale del comparto per gli esercizi 2009 e successivi;

rilevato che, per l'esercizio 2009, gli importi quantificati sono già stati completamente inseriti nelle poste di bilancio, fra i debiti verso il personale, per cui hanno già contribuito alla definizione del risultato di esercizio che si è chiuso in avanzo;

che quindi per l'esercizio 2009 gli incrementi sono stati direttamente inseriti nei fondi;

richiamata la delibera n. 188 dd. 20.05.2011 con la quale è stato adottato in via definitiva, confermando il risultato di utile pari a € 7.919,00, il bilancio d'esercizio per l'anno 2010;

che, pertanto, è ora possibile procedere con l'adeguamento del fondo contrattuale della produttività per gli esercizi 2010 e ss. secondo i valori di cui alla citata delibera 528/2010, mentre si è già provveduto al relativa adeguamento dei fondi per la classificazione del personale e per le competenze accessorie;

accertato

che vi sono quindi tutti gli elementi per procedere alla negoziazione in ordine alla gestione complessiva delle risorse del fondo della produttività per l'esercizio 2011;

dato atto

che, a tal fine, con nota prot. n. 551/GEN.III.3. dd. 05.01.2012, si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto per attivare la relativa negoziazione.

che conseguentemente, in data 12.1.2011, le parti hanno sottoscritto il testo di pre intesa;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 CCNL dd. 19.04.2004, detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota Prot. n. 2608/Gen.III.3.L/A dd. 18.01.2012 al Collegio Sindacale dell'A.S.S. n. 1, per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella sedute rispettivamente del 10.2.2012 (verbale n. 4, pag. 174/2010 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale) e del 23.3.2012 (verbale n. 7, pag. 189/2010), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. n. 17538 dd. 20 aprile 2012 per il giorno 23 aprile 2010 presso la sala A, sita al terzo piano della sede di via del Farneto 3.

Tutto ciò premesso:

PRIMA PARTE: L'AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

PAR. 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ DELL'ESERCIZIO 2010

1. Si fa seguito a quanto concordato con l'accordo dd. 4 febbraio 2011, comunicando che il fondo formalizzato nell'allegato 2 del suddetto accordo viene incrementato per un importo pari a € **31.234,46**, per effetto dell'autorizzazione all'adeguamento da parte della DRS (Nota Prot. N° 16477 dd. 02.11.2010) e della successiva delibera dell'A.S.S. n. 188 dd. 20.05.2011 di adozione del bilancio d'esercizio 2010 che ha confermato il risultato di utile.

2. Per effetto di quanto sopra, la quantificazione del **fondo della produttività dell'esercizio 2010** viene allegata al presente accordo (**Allegato 1**).

3. In applicazione di quanto stabilito dal paragrafo 12, punto 1 dell'accordo dd. 04.02.2011, la quota di incremento del fondo definita nel punto 1 del presente paragrafo (€ 31.234,46) viene destinata alla produttività collettiva.

PAR. 2 DEFINIZIONE DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ DELL'ESERCIZIO 2011

ART. 1 FONDO CONSOLIDATO

1. Si richiama l'art. 9, comma 2 – bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, nonché la lettera A, punto b "*trattamento economico accessorio*", lett. c) e lett B "FONDI CONTRATTUALI" della prima parte del documento tecnico elaborato dal gruppo di lavoro sull'interpretazione delle disposizioni di cui alla suddetta legge - nota Prot. N° 22870 dd. 29.12.2010 della DCSIPS.

2. In applicazione delle citate disposizioni il tetto economico del fondo 2011 non deve aumentare rispetto al valore del fondo formalmente costituito per l'anno 2010, secondo il criterio di competenza (valore consolidato del fondo al 31.12.2007, incrementato da quanto stabilito o confermato dall'art. 8 del CCNL dd. 31.07.2009).

3. Si richiama pertanto la definizione del fondo consolidato per la produttività dell'esercizio 2010 di cui all'allegato 2 dell'accordo dd. 04.02.2011 recante. "*Accordo sulla gestione delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2010*", come integrato per effetto dell'incremento di cui al precedente paragrafo 1 e pari a:

fondo **consolidato 2010** = € 554.466,76 + € 31.234,46 = **€585.701,22**.

ART. 2. RISORSE DISPONIBILI PER L'ESERCIZIO 2011

A) INCREMENTI (ART. 8 CCNL DD. 31.07.2009)

1. Il fondo è integrato con le seguenti risorse

a. la quota derivante dall'esercizio dell'attività libero professionale, riferita all'esercizio 2010, secondo le vigenti disposizioni nazionali ed altresì le regole aziendali, per una quota pari a € **6.554,26**;

b. la quota dei proventi di altre attività a pagamento, pertinenti ad altri fondi comuni e pari a € **12.465,93**;

c. la quota pari a **€42,34**, derivante dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/97, attualmente nota;

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 3, lett. c) CCNL dd. 19.04.2004, la quota di fondo derivante dal valore dell'1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 2001 e pari complessivamente a **€ 190.016,16 (€ 180.187,69 + € 9.828,47)**, potrà venir erogata solamente qualora il bilancio di esercizio 2011 presenti un avanzo di amministrazione, oppure si chiuda in pareggio, ovvero in caso di realizzazione annuale di programmi quantitativi di attività del personale concordati tra Regioni e singole aziende finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.

B) RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI (ACCORDO REGIONALE DD. 29.03.2011)

1. Le parti prendono atto che le risorse aggiuntive regionali assegnate per l'esercizio 2011 all'A.S.S. n. 1 "Triestina" sono complessivamente pari a **€ 802.146,38**, ripartite come di seguito descritto:

risorse	importi per 2011
personale turnista/OTA-OSS e tutor	348.000,00
risorse regionali	454.146,38
risorse totali	802.146,38

2. Si richiama l'art. 1 commi 2 e 3 – prima parte dell'accordo dd. 28.07.2011, comunicando che risulta ancora disponibile, in quanto non spesa, una quota di risorse regionali aggiuntive del 2010 pari a **€ 21.715,16**. In applicazione del paragrafo "Modalità gestionali" punto 6, pag. 8 dell'accordo regionale dd. 29.03.2011, detta quota viene riportata nell'esercizio 2011, incrementando la quota di risorse regionali assegnate all'Azienda nel presente esercizio.

3. Le risorse in argomento vanno quindi ad incrementare il fondo per la produttività relativo all'esercizio 2011.

C) DEFINIZIONE RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI (ART. 179, C. 6 C.I.A. DD. 08.06.2005)

1. L'Azienda espone i seguenti dati sui residui dell'esercizio 2010, derivanti dall'usuale gestione dei fondi contrattuali:

- **€ 105.000,00** sono correlati a risorse non spese nell'ambito del fondo per le competenze accessorie 2010 (valore provvisorio);
- **€ 24.512,77** sono correlati a risorse non spese nell'ambito del fondo della classificazione 2010, per la parte relativa ai budget formalmente individuati.

2. Tenuto conto che va ancora valutata la liquidazione di alcune ore di lavoro straordinario del 2010 e sono ancora in fase di liquidazione le risorse derivanti dalla erogazione delle fasce economiche con riferimento agli esercizi 2008-2009 e 2010 i residui definitivi dei fondi di cui sopra verranno comunicati alla Delegazione Sindacale non appena noti.

D) ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI

L'Azienda rende noto che, relativamente all'esercizio 2011, i dati inerenti il consumo delle risorse evidenziano una minor spesa in alcuni specifici impieghi del fondo per la classificazione del personale (progressioni verticali del personale sanitario - art. 19, c. 1, lett. b) e c) CCNL 2004, posizioni organizzative, coordinamenti, indennità tabellari), per almeno **€90.000,00**.

Tutto ciò premesso,

SECONDA PARTE:
LE PARTI COME INTESTATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE

PAR. 1 INTERVENTI SUI FONDI

1. Le risorse di cui al Par. 2, art. 2, lett. D - prima parte – del presente accordo sono assegnate al fondo per la produttività dell'esercizio 2011 (**€90.000,00**), con contestuale riduzione, per il medesimo importo, del fondo per la classificazione del personale dell'esercizio 2011.
2. Per effetto di quanto sopra, il **fondo per la produttività dell'esercizio 2011** viene riportato e formalizzato nella tabella di cui all'**Allegato 2** del presente accordo.

PAR. 2 UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2011 (INCENTIVAZIONE OBIETTIVI CORRELATI AL DISAGIO PER LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, TURNI, PERSONALE OTA/OSS, PERSONALE DISTACCATO CORSI UNIVERSITARI E FILONI STRATEGICI REGIONALI)

1. Si richiama integralmente il contratto collettivo integrativo recante "*Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2011*", sottoscritto dalle parti in data 28.07.2011, con il quale è stata conclusa la trattativa in ordine all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali da correlare prioritariamente alle problematiche individuate nel medesimo accordo regionale (Maggiorazioni e obiettivi prioritari regionali).
2. Come specificato nel citato accordo, una quota pari a **€ 348.000,00** va utilizzata prioritariamente per l'incentivazione degli obiettivi correlati al disagio legato al lavoro notturno e festivo, ai turni, personale OTA/OSS, nonché per consentire l'omogeneità di trattamento economico complessivamente assegnato al personale distaccato – diplomati universitari (punti 1-4 accordo regionale), secondo le modalità descritte nel medesimo accordo aziendale.
3. In relazione all'art. 2, par. 1, punto 14 del citato accordo aziendale dd. 28.07.2011, le risorse aggiuntive regionali 2011 impegnate nei filoni strategici regionali sono quantificate presuntivamente in **€163.000,00**.
4. Per completezza, viene allegato al presente accordo lo **schema riepilogativo inerente l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2011 per obiettivi prioritari regionali** ovvero obiettivi di cui al punto 2 dell'accordo regionale dd. 29.03.2011, già parte integrante dell'accordo aziendale di cui sopra (**Allegato 3**).
5. La quota di risorse regionali aggiuntive ancora disponibile per differenza, rispetto alla somma complessivamente attribuita dalla Regione all'A.S.S. n. 1 per l'esercizio 2011, come integrata dalla quota di cui all'art. 2, lett. B, punto 2 – prima parte, viene destinata alla produttività collettiva del personale.

PAR. 3 IMPIEGHI PER L'ESERCIZIO 2011

ART. 1 IMPIEGHI PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI E DEI MOTOVEICOLI PER SERVIZIO

1. Le parti prendono atto che il D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, la circolare della Funzione Pubblica n. 6/2010 avente ad oggetto: "*Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche*", e la nota regionale dd. 28.09.2010, evidenziano l'intento di razionalizzare il regime giuridico e le modalità di utilizzazione dei veicoli, in un'ottica di contenimento dei costi sostenuti dalle Amministrazioni per questo servizio.
2. Alla luce dei principi stabiliti dalle disposizioni succitate, si ritiene necessario proseguire nell'intento di ricercare un equilibrio fra l'obbligo di razionalità e le esigenze di funzionalità dei servizi, adottando modalità trasparenti e razionali di gestione e utilizzo delle autovetture che devono trovare conferma nella previsione di modalità di distribuzione dell'incentivo a valere per i prossimi esercizi.

3. In relazione a quanto summenzionato e all'organizzazione del lavoro presente nell'Azienda, volta in particolare ad operare sul territorio, le parti confermano quindi la particolare importanza della problematica legata all'utilizzo dell'automezzo aziendale o proprio per motivi di servizio, che attualmente appare ancora più razionale rispetto ad altre modalità di spostamento del personale.

4. Viene quindi valutato opportuno, anche per l'esercizio 2011, proseguire nella logica dell'intervento con forme di incentivazione specifiche, a favore del personale, rispetto all'uso dell'automezzo aziendale o proprio per le attività territoriali, allo scopo di migliorare la produttività dell'attività territoriale e quindi la velocità di erogazione della prestazione fuori sede, mantenendo elevato il livello di efficacia dei servizi sanitari (in particolare quelli domiciliari) e delle prestazioni amministrative, economiche e tecniche, funzionali al buon andamento aziendale.

5. Pertanto, le parti destinano una quota specifica del fondo della produttività alla incentivazione all'uso dell'automezzo aziendale o proprio per esigenze di servizio.

6. L'importo del fondo per la produttività 2011 da destinare a questo fine viene quantificato in **€145.000,00** e va ripartito secondo le regole che seguono:

a. una quota pari a **€600,00** a favore degli **operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza** operanti nell'ambito della **S.S. Sistema 118** che, per esigenze di servizio, hanno utilizzato i veicoli di soccorso, oltre 80 giornate l'anno (**da 81 giornate in poi**).

b. una quota pari a **€ 300,00** a favore del restante personale dell'Azienda che, per esigenze di servizio, ha utilizzato l'automezzo proprio o aziendale oltre 80 giornate l'anno (**da 81 giornate in poi**).

7. Per quanto concerne l'utilizzo dei mezzi a due ruote, in coerenza con il regolamento sull'utilizzo degli automezzi e dei motoveicoli, il beneficio viene erogato esclusivamente in caso di uso dei **motoveicoli aziendali per esigenze di servizio**, debitamente documentato, rimanendo escluso l'incentivo per altri motoveicoli.

8. Al fine dell'erogazione dell'incentivo, si precisa che le soglie delle giornate da raggiungere (**da 81 giornate in poi**) per la maturazione del diritto all'incentivazione vengono calcolate computando le giornate di uscita per esigenze di servizio, effettuate sia con l'utilizzo dell'automezzo aziendale o proprio che del motoveicolo aziendale, con competenza 2011 ed escluso ogni altro utilizzo.

9. L'erogazione degli importi sopra indicati, a favore del personale interessato, avverrà a consuntivo, sulla base degli elementi forniti dai Responsabili di Struttura, che devono garantire la corretta gestione delle uscite per esigenze di servizio, previa valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione.

ART. 2 IMPIEGHI PER IL MANEGGIO DI DENARO

1. Le parti confermano l'opportunità di destinare una specifica quota del fondo della produttività per l'esercizio 2011 al personale che ha svolto, nel 2011, l'attività di incasso/pagamento di valori in denaro (maneggio valori). L'incentivo consente di mantenere l'ottimale decentramento delle funzioni di cassa, con evidente vantaggio per l'utenza, riconoscendo nel contempo il particolare impegno del personale che assume la responsabilità della regolarità delle attività della cassa gestita.

2. La quota di incentivo individuale da erogare al personale interessato viene quantificata in **€ 5,16** per ogni giornata di lavoro del 2011, presso una delle seguenti casse aziendali

- a) Via del Farneto
- b) Via Stock
- c) Sede di Aurisina
- d) Sede di Opicina
- e) Sede di Campo San Giacomo
- f) RSA San Giusto
- g) Sede di Muggia
- h) via Puccini
- i) Sede di San Giovanni

- j) Centro Sociale Oncologico
- k) SC Veterinaria

3. Per il finanziamento della citata fattispecie, le parti quantificano un importo pari ad € **14.000,00** nel fondo per la produttività 2011.

4. L'erogazione avverrà in base alla quantificazione delle giornate effettivamente dedicate all'attività di cassa con competenza 2011, a cura del Responsabile della Struttura.

5. La liquidazione dell'incentivo a favore del personale interessato avverrà previa valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione.

ART. 3 IMPIEGHI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

1. Le parti confermano tutti gli elementi che hanno portato - negli esercizi precedenti - al riconoscimento di forme di incentivazione specifica per il personale amministrativo e tecnico dell'A.S.S. n. 1. Va quindi ribadita l'esigenza di riconoscere a tutto il personale amministrativo, nonché al personale tecnico delle Strutture afferenti allo Staff della Direzione Strategica ed alla Direzione Amministrativa, il costante impegno profuso a fronte della notevole riduzione della forza lavoro che deriva dalle vigenti direttive programmatiche regionali e nazionali, cui si associa l'incremento della complessità dell'attività lavorativa e l'attenzione ad aspetti organizzativi in evoluzione.

2. A tal fine, esse ribadiscono l'opportunità di utilizzare parte del fondo in argomento per l'attribuzione di un'incentivazione adeguata, destinata al predetto personale in servizio al 31.12.2010 e che sia rimasto titolare del rapporto d'impiego nel corso dell'intero esercizio 2011. In tal modo, viene perseguito l'obiettivo di contenere, per quanto possibile, il disagio derivante dal ridotto turn over del personale interessato.

3. Le parti stabiliscono di fissare un budget pari a € **50.000,00**, da corrispondere in relazione al raggiungimento degli obiettivi correlati alla produttività dell'esercizio 2011, con le regole usuali della produttività collettiva e secondo le ulteriori seguenti modalità:

- 80% da liquidare in un acconto con la prima mensilità utile;
- differenza a saldo, unitamente alla produttività collettiva, sulla base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi 2011.

ART. 4 IMPIEGHI PER LE SOSTITUZIONI DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E/O COORDINAMENTO

1. In relazione a quanto previsto dal vigente Contratto Integrativo Aziendale dd. 08.06.2005, le parti condividono di destinare una quota pari a € **13.000,00** per l'incentivazione del personale che, nel corso dell'esercizio 2011, ha sostituito per un periodo superiore a 90 giorni nell'anno, anche non continuativi, i titolari di incarichi di posizione organizzativa e/o di coordinamento, assenti o cessati dal servizio.

2. L'incentivo viene erogato al fine di garantire la buona funzionalità dei servizi nelle ipotesi di cui sopra, a effettivo vantaggio dell'utenza, alla quale verrà garantita così la continuità decisionale che consentirà l'erogazione standard del servizio.

3. Tenuto conto dell'art. 4 del CCNL del personale del Comparto dd. 10.04.2008, i sostituiti debbono avere i requisiti di legge per le funzioni di coordinamento.

4. La liquidazione dell'incentivo a favore del personale interessato avverrà a consuntivo, sulla base degli elementi forniti dai Responsabili di Struttura.

5. L'incentivo verrà erogato al personale interessato, in proporzione al numero di giornate di effettiva sostituzione ed in relazione al valore dell'incarico del sostituito. La quota verrà liquidata previa verifica, da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione, del raggiungimento degli obiettivi della struttura (obiettivi ordinariamente finanziati con la produttività collettiva) ove il dipendente interessato ha svolto le funzioni di sostituto e sulla base delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi prefissati previste dal vigente contratto integrativo aziendale e di seguito riportate:

- inferiore al 20% - non viene erogato alcun importo;
- tra il 21% e l'85% - si assegna un importo in percentuale di pari proporzione;
- oltre l'85% - si attribuisce il 100% della quota di competenza.

ART. 5 IMPIEGHI PER L'ORGANIZZAZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI PRIMO CICLO E PHT.

1. Le parti prendono atto dell'esistenza di un obiettivo regionale, assegnato all'Azienda, che prescrive il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata ed, in particolare, quella riferita ai farmaci che possono essere erogati per via diretta.

2. Pertanto, le parti condividono di prevedere un budget pari a **€11.700,00** da assegnare alle strutture – Distretto 1, Distretto 2, Distretto 3, Distretto 4, SC Assistenza Farmaceutica e SC Centro Sociale Oncologico che hanno svolto nel 2011 l'attività di organizzazione, controllo e distribuzione diretta dei farmaci primo ciclo e pht.

3. Il risultato atteso è l'incremento della spesa farmaceutica del primo ciclo e del pht, erogata dalle Strutture Sanitarie, al costo di acquisizione, pari ad un aumento del 50% rispetto al 2010, da considerare per il periodo in cui è stata effettuata la distribuzione diretta (per SC CSO dal 01.01.2011 al 31.03.2011, rispetto al medesimo periodo del 2010). Il dato relativo alla spesa viene fornito dalla SC Assistenza Farmaceutica.

4. Le parti condividono di assegnare una quota di incentivo individuale annuo, fino a **€1.000,00**, in rapporto al numero delle giornate di effettiva attività, al personale coinvolto direttamente nel progetto, a fronte del costante impegno profuso per la massimizzazione della distribuzione diretta.

5. Tenuto conto delle attuali modalità di funzionamento della distribuzione dei farmaci, le strutture coinvolte sono i Distretti (una sede per Distretto, tenendo conto di una seconda sede per i Distretti 1 e 3, che richiede metà impegno distributivo), la SC Assistenza Farmaceutica, la SC CSO. Per ognuna delle otto sedi così elencate (di cui due valutate al 50%) viene attribuito un budget proporzionale, tenuto anche conto del periodo di svolgimento dell'attività di erogazione nel 2011 (CSO dal 01.01.2011 al 31.03.2011).

STRUTTURA	QUOTE	BUDGET
DISTRETTO 1	1,5	2.808,00
DISTRETTO 2	1	1.872,00
DISTRETTO 3	1,5	2.808,00
DISTRETTO 4	1	1.872,00
CSO	0,25	468,00
FARMACIA	1	1.872,00
	<u>6,25</u>	<u>11.700,00</u>

6. L'erogazione dell'incentivo avviene sulla base dei dati segnalati dai Responsabili delle strutture sopra indicate, riportanti i nominativi ed il numero delle giornate di effettiva erogazione svolte nel corso dell'anno 2011, nei limiti del budget spettante, previa valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione.

ART. 6 IMPIEGHI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE

1. Le parti confermano la necessità di tenere in specifico conto le peculiarità organizzative del personale addetto alle attività di sportello, posto che le attività amministrative "front office" in ambito distrettuale vanno considerate elemento strategico per la funzionalità dei servizi sanitari aziendali, in quanto svolte a contatto diretto con il pubblico.

2. A tal fine, esse condividono l'erogazione di una forma specifica di incentivo a favore del personale dei quattro distretti impegnato nelle attività amministrative di sportello, in modo

prevalente e costante. A questo fine, vengono individuate come attività che generano il diritto all'incentivo, quelle elencate di seguito:

- iscrizione servizio sanitario di cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari;
- cambio dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, ecc);
- cambio di residenza o di domicilio, con rispettiva comunicazione di trasferimento all'ASL di provenienza;
- inserimento esenzioni per: maternità, patologie, infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, invalidità civile e malattie rare, etc;
- convenzioni internazionali per assistenza sanitaria all'estero in caso di ferie, lavoro (compresi i lavoratori frontalieri) e di studio;
- tessera europea assistenza malattia (TEAM): attivazione, revoca e remissione.

3. La quota di incentivo da erogare al personale interessato viene quantificata in **€ 5,16** per ogni giornata di lavoro del 2011 svolta presso una delle seguenti sedi aziendali:

- a. DISTRETTO 1: via Stock 2 (Aurisina-Opicina, a sedi alterne);
- b. DISTRETTO 2: via del Farneto 3;
- c. DISTRETTO 3: via Puccini 48-50;
- d. DISTRETTO 3: via Battisti 6, Muggia;
- e. DISTRETTO 4: via Sai 4, sede di San Giovanni.

4. L'erogazione avverrà in base alla quantificazione delle giornate effettivamente dedicate all'attività di sportello, con competenza 2011, a cura del Responsabile della Struttura, previa verifica dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione

5. Si ritiene che per attività di sportello in front office si debba considerare una presenza giornaliera di almeno 3 ore nei giorni di apertura al pubblico ad esclusione delle due sedi alterne di Aurisina e Opicina, coperte dallo stesso operatore con orari variabili. Il diritto all'incentivo sorge se vi sono almeno 50 giornate di attività.

6. Per il finanziamento della citata fattispecie, le parti quantificano un importo pari ad **€ 14.000,00** nel fondo per la produttività 2011.

ART. 7 IMPIEGHI PER IL PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA IL PRONTO SOCCORSO E L'INFERMIERE DI COMUNITÀ DEI DISTRETTI SANITARI

1. Le parti annettono particolare rilevanza alla necessità di stabilizzare ed implementare la continuità assistenziale, da parte degli infermieri di comunità dei Distretti Sanitari, a favore degli assistiti che accedono al Pronto Soccorso.

2. Tenuto conto che la continuità assistenziale interessa tutte le persone in dimissione dal Pronto Soccorso, a prescindere dall'età, all'infermiere di comunità spetta il giudizio di accoglibilità da parte dei servizi dell'A.S.S.

3. A tal fine, le parti ritengono di prevedere anche per l'esercizio 2011 una forma di incentivo a favore degli infermieri di comunità dei Distretti Sanitari che, nel corso dell'esercizio 2011, hanno prestato servizio presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.30, nell'ambito del raccordo tra Pronto Soccorso e Distretti già previsto dal protocollo di intesa interaziendale del 2003.

4. Il budget da destinare a tale forma di incentivo è pari a **€ 3.000,00**.

5. La quota di incentivo spettante all'infermiere di comunità è pari a **€ 7,00 per ciascuna giornata** di effettivo servizio presso il Pronto Soccorso, come descritto nel precedente punto 3.

6. L'erogazione avverrà in base alla quantificazione delle giornate effettivamente dedicate all'attività, a cura del Responsabile della Struttura, previa verifica dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione.

ART. 8 PRODUTTIVITÀ STRATEGICA

1. Viene prevista per il 2011 una quota per il Direttore Generale da attribuire al personale a fronte di specifici obiettivi assegnati dalla Direzione Strategica.
2. Si richiama a tal fine, la delibera n. 436 dd. 22.12.2011 con la quale si è provveduto a formalizzare gli obiettivi attribuiti al personale da finanziare con le risorse della produttività strategica dell'esercizio 2011.
3. La quota da assegnare alla produttività strategica viene stabilita attualmente in **€31.200,00**. La quota individuale lorda da erogare al dipendente destinatario dell'incentivo viene quantificata in un minimo di **€500,00** ed un massimo di **€1.000,00**.
4. Il valore delle quote erogate verrà poi comunicato alla Delegazione Sindacale con riferimento ai singoli obiettivi attribuiti.
5. L'importo verrà erogato a consuntivo previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione.

ART. 9 PROGETTO OVERNIGHT

1. Le parti rilevano la particolare importanza del progetto "Overnight", di sviluppo per il miglioramento delle attività di prevenzione e di riduzione dei rischi rivolte ai giovani, realizzato nel corso dell'intero esercizio 2011.
2. A tal fine, ritengono di incentivare il personale del Dipartimento delle Dipendenze che nel corso dell'esercizio 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) ha dato la disponibilità allo svolgimento di attività notturna aggiuntiva rispetto all'ordinaria attività di servizio, consentendo quindi di garantire la presenza del personale infermieristico nei luoghi di divertimento e di aggregazione in sedici eventi di prevenzione e riduzione dei rischi.
3. La quota complessiva da destinare al progetto è pari a **€ 10.000,00**, da ripartire tra il personale interessato dall'attività in base al numero dei partecipanti (quota individuale massima **€ 2.000,00**).
4. L'erogazione della quota, a favore del personale, avverrà sulla base degli elementi forniti dal Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze che dovrà comunicare i nominativi del personale che ha partecipato al progetto e relazionare in ordine alla realizzazione del progetto entro i termini e secondo le modalità stabilite, previa valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione.
5. Le ore in eccedenza lavorate dal personale per garantire la predetta turnazione non saranno oggetto né di recupero né di pagamento in quanto compensate con la presente incentivazione. Di un tanto, dovrà essere data evidenza nell'idonea relazione illustrativa a cura del competente Responsabile. Il numero delle ore svolte in eccedenza verrà d'ufficio eliminato dai crediti orari dei dipendenti.

ART. 10 PROGETTO "SETTIMANA VERDE IN SCUDERIA"

1. Le parti riconoscono particolare rilevanza all'attività di promozione alla salute e di zooantropologia didattica svolta dal personale dell'A.S.S. n. 1 nell'ambito del progetto "Settimana Verde in scuderia" svolto in collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica Equilandia aiastrieste ONLUS.
2. A tal fine, ritengono di incentivare, con una specifica quota a carico del fondo della produttività, il personale del comparto del Dipartimento di Prevenzione (8 collaboratori), del Dipartimento di Salute Mentale (1 collaboratore) e della SS Programmazione Strategica (1 collaboratore) che si sono occupati del suddetto progetto attuato nei periodi 4-8 luglio e 11-15 luglio 2011 realizzando le seguenti azioni ed i relativi risultati nella tempistica prestabilita.
Azione 1: predisposizione della logistica e degli arredi per ospitare bambini e adolescenti del centro estivo "Equilandia" c/o il Polo zooantropologico.

Risultato 1: allestimento della sala didattica e degli spazi aperti che hanno ospitato i partecipanti al centro estivo.

Indicatore: entro il 01.07.2011

Azione 2: organizzazione delle iniziative di promozione alla salute e zooantropologia didattica e realizzazione del video

Risultato 2: un evento per ogni pomeriggio della settimana dal lunedì al venerdì

Indicatore: realizzazione di 10 iniziative di 2 ore entro il 15.07.2011.

3. La quota complessiva da dedicare al progetto è pari a **€ 5.000,00**. La quota individuale massima da erogare al singolo dipendente è pari a **€ 500,00**.

4. L'erogazione della quota, a favore del personale interessato, avverrà, sulla base degli elementi forniti dal referente del progetto che dovrà comunicare i nominativi e relazionare in ordine alla realizzazione del progetto entro i termini e secondo le modalità stabilite, previa valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione.

ART. 11 TRASFERIMENTO DELLA STRUTTURA COMPLESSA CCV PRESSO LA NUOVA SEDE DELL'OSPEDALE MAGGIORE SENZA PROBLEMI PER L'UTENZA

1. Le parti rilevano la particolare importanza del completamento delle fasi di trasferimento della S.C. Centro Cardiovascolare presso la nuova sede dell'Ospedale Maggiore, realizzata garantendo nel contempo l'apertura all'utenza degli ambulatori ed evitando quindi l'allungamento delle liste di attesa.

2. A tal fine, ritengono di incentivare, con una specifica quota a carico del fondo della produttività, il personale del Comparto della SC CCV (infermieri, OSS e coadiutore amministrativo), ad eccezione del coordinatore infermieristico, già beneficiario di altra forma di incentivo per la medesima attività, che si sono occupati del predetto progetto realizzando la seguente azione ed il relativo risultato nella tempistica prestabilita:

Azione: organizzazione delle varie fasi del trasloco nella nuova sede assegnata alla struttura facendo particolare attenzione a non interrompere l'attività ed i servizi resi all'utenza.

Risultato atteso: trasloco della Struttura nella nuova sede nei tempi stabiliti.

Indicatore 1: Trasloco della Struttura nella nuova sede entro il 31.10.2011;

Indicatore 2: volumi prestazioni ambulatoriali = 2010.

3. La quota complessiva da dedicare al progetto è pari a € 5.000,00, da ripartire tra tutto il personale di cui al comma 2, che ha contribuito alla realizzazione del progetto. Le quote individuali massime da erogare al singolo dipendente sono pari a:

- a. infermieri: **€ 405,00**;
- b. OSS: **€ 305,00**;
- c. coadiutore amministrativo: **€ 305,00**.

4. L'erogazione della quota, a favore del personale interessato, avverrà sulla base degli elementi forniti dal Responsabile di Struttura che dovrà comunicare i nominativi e relazionare in ordine alla realizzazione del progetto entro i termini e secondo le modalità stabilite, previa valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione.

ART. 12 RISERVA

1. Le parti rilevano l'opportunità di destinare una specifica quota del fondo della produttività pari a **€ 10.000,00** a titolo di "riserva".

2. La riserva viene utilizzata d'ufficio per rimpinguare i budget che si dovessero rivelare non sufficienti. Il rimanente importo, se ancora disponibile, andrà ad incrementare il budget della produttività collettiva.

ART. 13 PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA

1. Per l'esercizio 2011, l'importo risultante dal confronto fra il fondo complessivamente disponibile e gli impieghi qui codificati è destinato alla produttività collettiva.
2. Eventuali risorse rese disponibili a seguito delle liquidazioni derivanti dagli impieghi previsti con il presente Accordo, escluse le risorse regionali aggiuntive, vanno ad integrazione della quota di produttività collettiva relativa al 2011 e pertanto seguono le medesime regole. Nel caso in cui la riserva non fosse sufficiente a rimpinguare i budget destinati ai vari impieghi, si provvederà ad utilizzare le risorse destinate alla produttività collettiva (parte non finanziata con le rar).
3. Le risultanze di cui al comma 2 saranno oggetto di debita informazione sindacale.
4. La produttività collettiva relativa all'esercizio 2011 viene erogata a fronte di obiettivi formalmente assegnati al personale e gestita con le regole del vigente Contratto Integrativo Aziendale debitamente adeguate per effetto dell'entrata in vigore della L 133/2008 e s.m. e i. e del D.Lgs 150/09 e s.m. e i.

ART. 14 NORME FINALI

1. In applicazione del paragrafo "*Modalità gestionali*", punto 5, pag. 8 dell'accordo regionale dd. 29.03.2011, eventuali residui delle risorse aggiuntive regionali assegnate per l'esercizio 2011 verranno riportati nell'esercizio successivo a quello di attribuzione con competenza riferita all'anno di assegnazione.
2. L'elenco dei destinatari degli incentivi di cui agli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11 del presente accordo verrà pubblicato nell'intranet aziendale.
3. Il riepilogo degli impieghi qui condivisi viene esposto in apposita tabella allegata al presente contratto. Stante l'esigenza di una specifica rendicontazione per le risorse regionali aggiuntive, in detta tabella si provvede ad indicare, per ogni voce di impiego, la quantità di risorse regionali utilizzate (**Allegato 4**).
4. L'Azienda si impegna a comunicare alla Delegazione Sindacale il valore definitivo del fondo per la produttività dell'esercizio 2011, eventualmente adeguato, in sede di bilancio consuntivo, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, nonché del documento regionale sull'interpretazione delle disposizioni di cui alla suddetta legge - nota Prot. N° 22870 dd. 29.12.2010 della DCSIPS.
5. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente accordo, si rinvia alle norme del contratto integrativo aziendale vigente.
6. Le parti si riservano concordemente di valutare, per il veniente esercizio 2012, la previsione di eventuali tetti massimi di risorse complessivamente percepibili dal personale, per effetto dell'applicazione degli istituti normativo – contrattuali e delle forme incentivanti previste dagli accordi aziendali.
7. Tenuto conto del sistema incentivante, che nel tempo ha caratterizzato le modalità di utilizzo delle risorse del fondo della produttività del personale del comparto dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", e in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, si ritiene di elaborare, per gli esercizi 2012 e successivi, una politica aziendale di utilizzo delle risorse che rafforzi il processo di associazione delle risorse economiche all'erogazione diretta di prestazioni effettivamente rese dal personale, ulteriori rispetto all'ordinaria attività, ed in esclusiva correlazione al raggiungimento di un obiettivo/risultato prestabilito.
8. In applicazione del paragrafo "*Modalità gestionali*", ultimo alinea, pag. 8 dell'accordo regionale dd. 29.03.2011, copia del presente accordo verrà trasmessa alla Direzione Centrale Salute Integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

Trieste, 23 aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE – FIRMATO-

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
RSU – FIRMATO; FIALS – FIRMATO;
CISL – FIRMATO; UIL FPL – FIRMATO ;
CGIL FP – FIRMATO.

